



CITTA' DI PINETO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 04-03-22 Numero 4

Oggetto: Oggetto: L.R. 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii. e P.D.M. approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 20/4 del 24.02.2015: VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.). Adozione ex artt. 19 e 20 L.R. 12.04.1983, n. 18 e ss.mm.ii. con contestuale revoca precedente adozione di cui alla deliberazione C.C. n. 2 del 09.03.2016.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17:45, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Pres. / Ass	Nominativo	Pres. / Ass
Verrocchio Robert	P	Erasmi Massimina	A
Cantoro Giuseppe	P	Iezzi Ernesto	P
Martella Jessica	P	Ruggieri Marina	A
Fiora' Vincenzo	P	Leonzio Simona	A
Illuminati Marta	P	Da Fiume Filippo	P
Dell'Orietta Alberto	P	Mazzocchetti Silvia	P
Martella Gabriele	P	Passamonti Paolo	A
Mongia Claudio	A	Brecciaro Pasquale	A
Giampietro Marco	A		

Assegnati 17	Presenti n. 10
In carica 17	Assenti n. 7

- Presidente **Giuseppe Cantoro**
- Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Carla Di Giamberardino**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Presenti all'appello iniziale **n. 10** consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio Comunale e il Consigliere *Vincenzo Fiorà*, il quale risulta presente in video con modalità telematica da remoto, ai sensi di quanto statuito dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure connesse all'emergenza Covid-19, e dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 7406 del 16 aprile 2020.

Il Presidente del C.C. introduce il 4° punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: ***"L.R. 17.12.1997, n. 141 e ss.mm.ii. e P.D.M. approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 20/4 del 24.02.2015: VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.). Adozione ex artt. 19 e 20 L.R. 12.04.1983, n. 18 e ss.mm.ii. con contestuale revoca precedente adozione di cui alla deliberazione C.C. n. 2 del 09.03.2016"*** e cede la parola all'Assessore *Avv. Alberto Dell'Orletta* affinché relazioni in merito.

L'Assessore *Dell'Orletta* chiede una breve sospensione della seduta consiliare. La proposta di sospensione viene posta a votazione dal Presidente del Consiglio e viene accolta con l'unanimità dei voti favorevoli dei n. 10 presenti.

Alla ripresa di seduta, a seguito di appello nominale, risultano **presenti n. 10** consiglieri (compreso il consigliere *Fiorà*, in video con modalità telematica da remoto) e **assenti n. 7** consiglieri (*Mongia, Giampietro, Erasmì, Ruggieri, Brecciara, Leonzio e Passamonti*).

L'Assessore *Dell'Orletta* richiama preliminarmente quanto stabilito dall'art. 78, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli amministratori locali *"devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*.

Il Consigliere *Ernesto Iezzi* esce dalla Sala Consiliare. Presenti: **n. 9**.

Seguono gli interventi, come da resoconto di seduta allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA ED ATTI PREGRESSI

Il Piano Regolatore del Comune di Pineto, all'art. 22.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, prevede le disposizioni generali sugli arenili, rimandando la specifica disciplina alla redazione di un piano particolareggiato delle zone balneari, da estendere fino al limite della battigia, che stabilisca precisi standard di utilizzazione della spiaggia in ragione della capacità ricettiva ed in correlazione con le attrezzature fisse e mobili da installare sulle aree del demanio marittimo.

Questo Comune, alla stregua delle disposizioni normative di cui sopra, si dotò di P.P.U.A. (*Piano Particolareggiato Utilizzo Arenile*), approvato e modificato in diverse fasi temporali:

- **piano adottato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.1991;
- **piano approvato** con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 21.04.1992 (esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione con modifiche consequenziali) e n. 35 dell'11.02.1993 (presa d'atto modifiche definitive);
- **variante adottata** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 27.09.1994;

- **variante approvata** con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 19.04.1995 (esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione con modifiche consequenziali) e n. 54 del 30.06.1995 (presa d'atto modifiche definitive).

A seguito di ricorso al T.A.R. Abruzzo da parte di associazione interessata, il P.P.U.A. fu annullato con decisione n. 781/98 depositata in data 21.12.1998 che rese nulli tutti gli atti di pianificazione e formativi, con motivazioni che riconducevano alla violazione dell'art. 6, 3° comma del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito dalla legge 04.12.1993, n. 494 (*"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"*), che testualmente recita *"3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi"*.

Il Comune di Pineto, trovandosi nell'impossibilità di rielaborare un proprio piano spiaggia in assenza di Piano Demaniale Marittimo vigente di competenza della Regione Abruzzo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2001, nel rispetto delle indicazioni e parametri del Piano Demaniale Marittimo adottato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della G.R. n. 200 del 23.02.2000, concordemente con il preposto Servizio Demaniale Regionale approvò un piano particolareggiato schematico allo scopo di disciplinare, per i soli aspetti di natura urbanistica ed edilizia, le concessioni legittimamente esistenti con strutture già autorizzate, senza individuazione di nuove concessioni e senza diverse nuove previsioni d'uso dell'arenile demaniale.

PIANO DEMANIALE COMUNALE VIGENTE

La Giunta Regionale d'Abruzzo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla L.R. 17.12.1997, n. 141 e succ. modificazioni e integrazioni, recante *"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"*, con propria deliberazione n. 24/C del 20.01.2003 propose all'approvazione del Consiglio Regionale il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative (P.D.M.), poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29.07.2004 pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 30 del 27.10.2004.

Alla stregua del Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.) approvato dalla Regione Abruzzo e, precisamente, secondo quanto dettato dall'art. 7 (*Funzioni dei comuni*) – punto 9 delle norme ad esso allegate, entro 180 giorni dall'approvazione del P.D.M. i comuni erano tenuti ad approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che sono già dotati del piano spiaggia comunale, ad adeguarli alle disposizioni del P.D.M.; pertanto l'Amministrazione Comunale di Pineto, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 37 del 16.09.2004, conferì incarico all' Area Tecnica per la redazione del Piano Demaniale Comunale, nei tempi previsti dalle norme del P.D.M., entro 180 giorni dall'approvazione del P.D.M..

Il Gruppo di Lavoro incaricato predispose la progettazione particolareggiata del Piano Demaniale Comunale, che ha avuto formazione ai sensi delle norme di cui alla L.U.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. nonché del vigente P.D.M., previa l'acquisizione di tutti i pareri degli Organi ed Enti preposti, con:

- adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23.03.2005;
- approvazione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2006;
- pubblicazione deliberazione approvativa sul B.U.R.A. n. 24 ord. del 21.04.2006.

Il P.D.C. vigente è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione Tecnica Generale;
- Schede sinottiche;
- Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione;
- **Tav. 0a:** Inquadramento territoriale;
- **Tav. 0b:** Planimetria generale 1:10.000 – Quadro d'unione e Divisione in ambiti omogenei;
- **Tav. 4a:** Planimetria stato di fatto tratto Foce Vomano / Stazione FF.SS. di Scerne;
- **Tav. 4b:** Planimetria stato di fatto tratto Stazione FF.SS. di Scerne / Hotel Ambasciatori;
- **Tav. 4c:** Planimetria stato di fatto tratto Hotel Ambasciatori - Via Cellini;
- **Tav. 4d:** Planimetria stato di fatto tratto Via Cellini / Torre Cerrano;
- **Tav. 5a:** Planimetria di progetto tratto Foce Vomano / Stazione FF.SS. di Scerne Foce;
- **Tav. 5b:** Planimetria di progetto tratto Stazione FF.SS. di Scerne / Hotel Ambasciatori;
- **Tav. 5c:** Planimetria di progetto tratto Hotel Ambasciatori - Via Cellini;
- **Tav. 5d:** Planimetria di progetto tratto Via Cellini / Torre Cerrano;
- **Tav. 6:** Stabilimenti balneari tipo e schema organizzazione arenile (indicativi).

VARIANTE ADOTTATA

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 06.11.2007, ritenne opportuno conferire all'Area Tecnica "*Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive*" l'incarico per la redazione di specifica variante al P.D.C., alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 1.3 delle Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione reggenti il piano stesso, che testualmente recita:

"1.3 Il Piano Particolareggiato ha validità ed efficacia per anni 10 salvo motivate revisioni periodiche, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente".

Successivamente, oltre alle esigenze obiettivamente rilevate dall'Amministrazione comunale, si è reso necessario rivedere il vigente Piano Demaniale Comunale anche per l'adeguamento alle previsioni modificative al Piano Demaniale Marittimo intervenute con l'adozione definitiva giusta deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 788/C del 02.12.2014 ed approvazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con verbale n. 20/4 del 24.02.2015, segnatamente nelle norme di dettaglio (Allegato "C") e relazione illustrativa (Allegato "D").

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/03/2016 fu adottata la **Variante al Piano Comunale Demaniale** elaborata dall'Area "Urbanistica – Assetto del territorio – Attività Produttive".

A seguito della pubblicazione pervennero n. 42 osservazioni da parte di privati e associazioni e rilievi in sede di conferenza dei servizi da parte dell'Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", nonché dalla Provincia di Teramo formulate con determinazione dirigenziale n. 957 Reg. Sett. del 28.11.2016 – n. 1730 Reg. Gen. del 14.12.2016.

Considerato il corposo numero di osservazioni e rilievi dei citati Organi/Enti, non si è dato corso alle successive procedure di formazione che, fondamentalmente, sarebbero sfociate in una corposa rielaborazione dell'ipotesi di variante.

Pertanto l'Amministrazione Comunale ha dato nuovi indirizzi operativi con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 21.11.2019 avente ad oggetto "**VARIANTE AL P.D.C. (PIANO DEMANIALE COMUNALE). Atto di indirizzo all'Area 'Urbanistica Assetto del Territorio Attività Produttive'**" del seguente tenore:

- 1) **di dare atto** che in fase procedurale della variante al Piano Demaniale Comunale, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09.03.2016, sono pervenute n. 42 osservazioni;
- 2) **di dare atto** delle motivazioni rappresentate in narrativa, che hanno determinato la sospensione dell'attività procedurale di formazione della variante, con particolare riguardo alle osservazioni/prescrizioni della Provincia di Teramo giusta Provvedimento Dirigenziale n. 957 Reg. Sett. del 28.11.2016 – n. 1730 Reg. Gen. del 14.12.2016;
- 3) **di dare atto** dello stato di avanzamento delle operazioni topografiche da parte dell'Ing. Pierpaolo Coccina tese all'implementazione del S.I.D. (Sistema Informatico Demanio) che a tal fine ha reso possibile procedere ad una puntuale ricognizione delle concessioni demaniali e relativi manufatti ivi insistenti;
- 4) **di dare indirizzo** alla competente Area Tecnica "Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive" per la rielaborazione e/o assestamento anche su base catastale di un nuovo Piano Demaniale Comunale in revoca della variante già adottata come da precedente punto 1), tenendo conto delle osservazioni pervenute nella precedente adozione, dando contezza delle motivazioni che hanno determinato la sospensione dell'iter procedurale e della necessità di coordinamento con Enti ed Organi cointeressati all'ambito territoriale (Capitaneria di Porto, Regione, Provincia, Area Marina Protetta "Torre del Cerrano", Associazioni);
- 5) **di dare indirizzo** alla competente Area Tecnica di stralciare dal P.D.C. il Regolamento d'Uso del Demanio e delle aree retrostanti (pineta), da approvare con separato atto consiliare;

.... Omissis

NUOVA VARIANTE PROPOSTA

Il gruppo di lavoro incaricato, costituito dal Responsabile dell'Area "Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive" **Geom. Paolo Gaboli** e dal co-progettista Istruttore Dir.vo Tecnico **Ing. Cristina Astolfi**, ha elaborato nuova proposta di **VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE** operando essenzialmente sui seguenti punti:

- recepimento di quanto previsto dalle previsioni normative sovraordinate di cui alla variante al Piano Demaniale Marittimo approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con verbale n. 20/4 del 24.02.2015, senza prevedere sostanziali trasformazioni fisiche sull'arenile demaniale rispetto alla situazione esistente;
- recepimento delle misure di attenzione e rispetto della fauna protetta presente all'interno del Sito di Interesse Comunitario SIC IT7120215 (Area Marina Protetta "Torre del Cerrano");
- parziale recepimento, in linea generale, dei contenuti delle osservazioni pervenute a seguito della precedente variante adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/03/2016.

Sostanzialmente le modifiche ed integrazioni apportate con la Variante in argomento si articolano in carattere progettuale con:

- rimodulazione ed assestamento delle concessioni demaniali "ordinarie", sia di previsione che esistenti, a seguito di rilievo topografico eseguito da professionista esterno al fine di valutare l'effettiva consistenza delle concessioni; assestamenti generali delle concessioni demaniali di previsione, conseguentemente alla rettifica e nuovo tracciamento della linea

- di confine tra l'area demaniale e le proprietà private e/o pubbliche aventi diversa destinazione urbanistica;
- possibilità di realizzazione di n. 2 travocchi, nonché di eventuale centro informativo da posizionare sull'arenile in località Scerne di Pineto in prossimità della foce del fiume Vomano (ved. Tav. 3 e Tav. 4 e art. 30 norme);
 - previsione di aree retrostanti gli stabilimenti balneari per uso ristoro (ved. Tav. 7 e art. 21 norme);
 - modifiche di carattere normativo generale e inserimento di nuove disposizioni con adeguamento alle previsioni normative sovraordinate di cui alla variante al Piano Demaniale Marittimo, segnatamente ai seguenti articoli dell'allegato "C" al piano regionale:
 - art. 3 – Utilizzazione delle aree demaniali marittime (art. 5 Norme PDC);
 - art. 4 – Tipologie di insediamento (art. 6 Norme PDC);
 - art. 5 – Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali (artt. 12, 15, 19, 20, 21 Norme PDC);
 - art. 7 – Funzioni dei comuni (art. 25 Norme PDC);
 - Inserimento di un'area per il posizionamento di n. 4 manufatti per la vendita dei prodotti di piccola pesca (art. 17 norme), la cui tipologia edilizia è indicativamente riportata nella Tav. 8;
 - Inserimento di una nuova concessione "bau beach" per consentire la creazione di una struttura attrezzata per i cani (Tav. 4 e art. 18 norme);
 - Possibilità di realizzare manufatti "leggeri" con struttura in materiale ligneo quali accessori di servizio per rimessaggio attrezzature, primo soccorso, servizi igienici e passerelle di accesso al mare nelle concessioni demaniali per il solo ombreggio, esistenti alla data di adozione del P.D.C., sia funzionalmente che non connesse ad attività turistico-ricettive regolarmente in esercizio (art. 15 norme); le tipologie consentite sono rappresentate in linea indicativa sulla tav. n. 8;
 - Istituzione di un'area riservata per attività istituzionali del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta del Cerrano indicata con la lettera "D" nella tav. 6 e art. 23 delle norme;
 - Caratterizzazione di tratti di arenile tra la direttrice della Stazione FF.SS. di Scerne e l'Hotel "Ambasciatori", quali "Zone di attenzione paesaggistica" (Art. 24 norme);
 - Inserimento di norme per la tutela della specie del "Fratino" (art. 26 norme);
 - Eventuali premialità per gli stabilimenti balneari qualora caratterizzati da sistemi "ecocompatibili" (art. 29 norme).

Rispetto al P.D.C. vigente, le Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione della nuova variante proposta si articolano nel modo seguente:

- Art. 1. Finalità del Piano Demaniale Comunale (inserito)
- Art. 2. Contenuti, campo di applicazione e validità del Piano Demaniale Comunale (già art. 1 norme PDC vigente)
- Art. 3. Elaborati del Piano (già art. 2 norme PDC vigente)
- Art. 4. Soggetti attuatori (già art. 3 norme PDC vigente)
- Art. 5. Utilizzazione delle aree demaniali marittime (inserito)
- Art. 6. Tipologie di insediamento (inserito)
- Art. 7. Modalità di attuazione (già art. 4 norme PDC vigente)
- Art. 8. Definizione dei Parametri d'intervento (già art. 5 norme PDC vigente)
- Art. 9. Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento (già art. 6 norme PDC vigente)
- Art. 10. Opere di Urbanizzazione (già art. 7 norme PDC vigente)
- Art. 11. Unità di Intervento (già art. 8 norme PDC vigente)
- Art. 12. Spiagge libere (già art. 9 norme PDC vigente)

- Art. 13. Suddivisione in zone (già art. 10 norme PDC vigente)
- Art. 14. Disciplina delle Unità di Intervento (già art. 11 norme PDC vigente)
- Art. 15. Unità d'Intervento ordinarie (già art. 12 norme PDC vigente)
- Art. 16. Unità d'Intervento speciali (già art. 13 norme PDC vigente)
- Art. 17. Unità di vendita prodotti piccola pesca (inserito)
- Art. 18. Area "Bau beach" (inserito)
- Art. 19. Parametri d'intervento generali (inserito)
- Art. 20. Requisiti generali comuni a tutti gli interventi (già art. 16 norme PDC vigente)
- Art. 21. Articolazione delle concessioni per stabilimento balneare (inserito)
- Art. 22. Zone per alaggio imbarcazioni (inserito)
- Art. 23. Zone ed oggetti di interesse generale (già art. 17 norme PDC vigente)
- Art. 24. Zone di attenzione paesaggistica (inserito)
- Art. 25. Zona di protezione naturalistica (già art. 18 norme PDC vigente)
- Art. 26. Segnalazione aree di nidificazione con presenza di vegetazione (inserito)
- Art. 27. Caratteri strutturali e tipologici delle costruzioni (già art. 19 norme PDC vigente)
- Art. 28. Elementi di finitura e di arredo (già art. 20 norme PDC vigente)
- Art. 29. Premialità (inserito)
- Art. 30. Travocchi e centro informativo (inserito)
- Art. 31. Norme transitorie e finali (già art. 21 norme PDC vigente)

RAPPORTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (P.R.G.) E CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

Piano Regolatore Generale

Lo strumento urbanistico contempla l'arenile tra le "zone a verde" (art. 22. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione) che, a prescindere dalle nuove norme del P.D.M., già all'epoca della sua approvazione (anno 1984) prevedeva la disciplina degli interventi mediante redazione di un piano particolareggiato (Piano Utilizzo Arenili).

L'attuale intervento di pianificazione in Variante si conforma alle previsioni del Piano Regolatore Generale, al Piano Demaniale Comunale approvato e al Piano Demaniale Marittimo vigente così come modificato.

Vincolo Paesaggistico dello Stato

L'arenile demaniale è altresì sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*:

- art. 142 *"Aree tutelate per legge"* per l'arenile fronteggiante l'abitato di Scerne fino alla foce del fiume Vomano):
 - 1° comma – lett. a): i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- art. 157 *"Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente"* (per tutto l'arenile demaniale dal confine sud con Silvi fino all'abitato di Scerne):
 - 1° comma – lett. c): le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- Decreto Ministeriale 18.03.1969, pubblicato in G.U. n. 208 del 14.08.1969, recante "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Pineto*";
- Decreto Ministeriale 21.06.1985, pubblicato in G.U. (S.O.) n. 179 del 31.07.1985, recante "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei Comuni di Atri e Pineto*".

Piano Regionale Paesistico

In relazione alle carte tematiche di base e al Piano Regionale Paesistico approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21.03.1990 e recepito sul vigente P.R.G. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2012 la zona è definita quale "*conservazione integrale – subzona A1c2 ambito 5*", con sovrapposizione per alcuni tratti (stazione ferroviaria Scerne di Pineto – zona Quartiere dei Poeti e S. Maria a Valle – confine sud con Comune di Silvi) di un rinvio alla redazione di una disciplina riferita a "*Aree di particolare complessità e piani di dettaglio*".

Le due destinazioni di cui sopra, nelle Norme Tecniche Coordinate del P.R.P., trovano la disciplina sugli usi compatibili come segue:

Conservazione integrale – subzona A1c2 ambito 5 – art. 47: "Per le zone A1c2 della Costa Teramana entro una fascia di 200 mt. dall'arenile definito dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici di cui al punto 4 (dell'art. 5 "Classificazione degli usi compatibili") con l'esclusione del punto 4.3 – strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residence, case familiari e bungalow, insediamenti agrituristici, ostelli; la fascia di arenile, compresa quella in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero accesso alla costa e al mare".

Aree di particolare complessità e piani di dettaglio: I piani di dettaglio, come da definizione dell'art. 6 delle N.T.C. sono costituiti, di norma, dai Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6 della L.R. 12.04.1983, n. 18 e finalizzati alla risoluzione dei problemi ambientali. Fino alla redazione di detti piani di dettaglio valgono le norme del P.R.P..

La Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA. cui la Variante dovrà essere sottoposta per le competenze in materia paesaggistica, espresse il proprio nulla-osta sul P.D.C. vigente con provvedimento prot. 866/06 del 02.03.2006.

Pertanto, alla stregua della disciplina delle aree sottoposte a *Conservazione integrale – subzona A1c2 ambito 5*, in assenza dei menzionati piani di dettaglio l'intervento pianificatorio in Variante è compatibile con le previsioni del P.R.P.

Piano Territoriale Provinciale

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30.03.2001 e variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 20.10.2017, l'arenile si inquadra in una zona definita "Aree ed oggetti di interesse biologico" di cui all'art. 5 delle N.T.A. che contempla, fra le altre, le aree di tutela della costa e dell'arenile.

Al punto 5 di detto articolo, il P.T.P. ammette l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia).

La Provincia di Teramo, cui la Variante dovrà essere sottoposta per le competenze rivenienti dalle previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30.03.2001 e variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 20.10.2017, ha attestato la compatibilità del P.D.C. vigente con deliberazione del

Consiglio Provinciale di Teramo n. 83 del 27.09.2005 avente ad oggetto “Comune di Pineto – Piano Demaniale Comunale – Provvedimenti ex art. 20 L.R. 18/83 nel testo vigente”.

Pertanto, alla stregua della specifica disciplina l'intervento pianificatorio in Variante è compatibile con le previsioni del P.T.P..

Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”

Disciplina dell'Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” (A.M.P.) istituita ai sensi della legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i., giusta D.M. del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare in data 21.10.2009, preceduta dall'emanazione del “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Torre del Cerrano” con D.M. n. 218 in data 28.07.2009 (provvedimenti pubblicati sulla G.U. – serie generale n. 80 del 07.04.2010) e relativo Regolamento di esecuzione e organizzazione.

Con Decreto 28.12.2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare è stata istituita la Zona Speciale di Conservazione “Torre del Cerrano”, già proposto alla Commissione Europea quale Sito di Importanza Comunitaria (poi qualificato SIC IT7120215 – Zona Speciale di Conservazione “ZCS”) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

Il tratto di arenile interessato all'A.M.P. si estende tra il confine sud col territorio di Silvi e la foce del Torrente Calvano.

ALLEGATI DELLA NUOVA VARIANTE AL P.D.C.

La nuova **VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)** si compone dei seguenti elaborati cui si rimanda per l'attuazione degli interventi:

- All. “A”: Relazione Tecnico-Urbanistica;
- All. “B”: Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione;
- All. “C”: Quadro di raffronto Norme Urbanistiche ed Edilizie vigenti e modificate;
- Relazione di Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA);
- Tav. 1a: Inquadramento territoriale (Corografia, Vincolo Paesaggistico, PRP, PTP);
- Tav. 1b: Inquadramento territoriale (Piano regolatore Generale);
- Tav. 2a: Planimetria generale 1:10.000 – Quadro d'unione e Divisione in ambiti omogenei (art. 2 P.D.M.);
- Tav. 2b: Planimetria generale 1:10.000 – Indicazione Zonazione Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”;
- Tav. 3: Foce Vomano - Stazione FF.SS. di Scerne;
- Tav. 4: Stazione FF.SS. di Scerne - Pineta Catucci;
- Tav. 5: Pineta Catucci – Torrente Foggetta;
- Tav. 6: Torrente Foggetta – Confine Silvi;
- Tav. 7: Indicazione zone per aree ristoro retrostanti le concessioni (indicative);
- Tav. 8: Stabilimenti balneari tipo e schema organizzazione arenile (indicativi);

Sottoposta all'esame della Commissione Urbanistica Comunale, la pianificazione proposta ha conseguito il **parere FAVOREVOLE** di detto Organo Tecnico consultivo nella seduta del 25.11.2021 (verb. n. 01/2021), con proposta all'Amministrazione Comunale di valutare l'inserimento di un ulteriore “trabocco” nella zona dell'arenile di “Villa Ardente” e raccomandazione di predisporre il Regolamento d'Uso del Demanio Marittimo.

Pertanto, per le motivazioni esplicate in narrativa;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 21.11.2019 avente ad oggetto **"VARIANTE AL P.D.C. (PIANO DEMANIALE COMUNALE). Atto di indirizzo all'Area 'Urbanistica Assetto del Territorio Attività Produttive'";**

VISTA la variante al Piano Demaniale Comunale rielaborata dall'Area Tecnica *"Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive"*, Gruppo di Lavoro costituito da:

Geom. Paolo Gaboli – Responsabile dell'Area;

Ing. Cristina Astolfi – Istruttore Dir.vo Tecnico e co-Progettista;

VISTO il vigente Piano Regolatore di questo Comune;

VISTA la L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo vigente, in particolare gli artt. 19 e 20;

VISTO il D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito dalla legge 04.12.1993, n. 494 (*"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"*);

VISTA la L.R. 17.12.1997, n. 141 e s.m.i., recante *"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"*;

VISTO il **PIANO DEMANIALE MARITTIMO** vigente modificato ed approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con verbale n. 20/4 del 24.02.2015;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

ATTESA la potestà pianificatoria del Comune in materia di governo del territorio, conferita dal Titolo V°, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 recante *"Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione"*;

Presenti e votanti **n. 9** consiglieri comunali;

Con Voti: **n. 9 favorevoli**, nessun contrario e nessun astenuto, legalmente espressi,

DELIBERA

1) **DI REVOCARE**, per l'effetto dei contenuti dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 21.11.2019 richiamata in narrativa, la precedente **VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)** adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2016;

2) **DI ADOTTARE** la nuova **VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)** redatta dall'Area Tecnica *"Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive"* di questo Comune, in conformità delle disposizioni di cui al Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo vigente modificato ed approvato in via definitiva con verbale del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 20/4 del 24.02.2015, oltre ad altre modifiche ed integrazioni di carattere generale, che si compone degli elaborati richiamati in narrativa, con le seguenti eccezioni modificative:

- all'art. 21 (*Articolazione delle concessioni per stabilimento balneare*) – al punto 21.2 - delle Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione:

eliminare, in quanto oggetto di separato Regolamento d'Uso del Demanio, i periodi:

- “Nel caso di installazione di attrezzature per giochi dei bimbi (scivoli, altalene, giostrine, ecc.) potrà essere utilizzata una porzione non superiore a 1/4 della superficie concessa all'interno della medesima”.
- “L'uso delle attrezzature per giochi dei bambini è consentito solo se provviste delle necessarie certificazioni di conformità in materia di idoneità e sicurezza relativamente a strutture e materiali, con copertura assicurativa a carico dei gestori e sotto la loro diretta responsabilità”.

reformulare il periodo: “per stabilimenti balneari: per la lunghezza massima corrispondente al fronte occupato dello stabilimento principale e profondità massima non superiore a m 10,00”; nel modo seguente: per stabilimenti balneari: per la lunghezza massima corrispondente al fronte occupato dello stabilimento principale aumentato della lunghezza del fronte degli eventuali accessori (cabine o servizi igienici) e profondità massima non superiore a m 10,00”;

sostituire (al penultimo periodo) le parole “la ristorazione” con “il ristoro”;

- **non recepire** la proposta della Commissione Urbanistica Comunale circa l'introduzione della previsione di un nuovo trabocco nel tratto di arenile di Villa Ardente, in quanto tale tratto di arenile sarà oggetto di importanti opere marittime di contenimento del fenomeno erosivo tese alla ricostruzione dell'arenile e, pertanto, la fattibilità suggerita potrà essere valutata successivamente l'esecuzione di tali opere;

3) DI DARE ATTO che, nel rispetto di quanto previsto al punto 5) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 21.11.2019 richiamata in narrativa, il Regolamento d'Uso del Demanio e delle aree retrostanti (pineta), seppur da ritenersi parte complementare della pianificazione di cui alla presente nuova **VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)**, verrà approvato con separato atto consiliare ai sensi dell'art. 42, 2° comma – lett. a) del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267/2000;

4) DI DARE ATTO che la **VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.)**, nei contenuti, è qualificabile come piano particolareggiato secondo la vigente legislazione regionale in materia ed è quindi sottoposto alle procedure di formazione di cui all'art. 20 della L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore;

5) DI DARE ATTO che la variante adottata entrerà immediatamente in vigore con l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, 3° comma del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 che di seguito si riporta:

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

6) DI DARE MANDATO all'Area “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive” per l'attivazione delle procedure di formazione di cui alla richiamata L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore.

PARERE: regolaria' tecnica del 14-01-2022: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato GABOLI PAOLO

Il PRESIDENTE
Giuseppe Cantoro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
ANNACRISTIANA CAPONE

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 85/2005)